

Direzione Tecnica  
Il Direttore

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario  
Via Caraci, 36 00157 Roma

**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
s.m. Uff. Movimenti e Trasporti  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

Sig. Amministratore Delegato Sede  
Direzione Movimento Sede  
Direzione Manutenzione Sede  
Direzioni Comp.li Movimento Tutte  
Direzioni Comp.li Infrastruttura Tutte

**Oggetto: Prescrizione: contemporaneità movimenti di arrivo convergenti (art. 4/15 RCT e corrispondente art. 21/3 IPCL). Chiarimento.**

**Allegati: 1**

Gli artt. 25 e 27, commi 3 del D.L.vo del 10 agosto 2007 n. 162 dispongono che "in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto" e "al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4 resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A."

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.585.071.349,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Ivz 01008081000 - R.E.A. 758300



In base al primo alinea dell'art. 4/15 RCT, e corrispondente art. 21/3 IPCL, l'arrivo di un treno in stazione "è ammesso contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di altro treno pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o dell'attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto per binario e si trovi a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso (salvo casi di distanze inferiori col minimo di 50 metri individuati sulla base di specifiche norme)".

Al riguardo si precisa che nel caso di due arrivi nello stesso senso, che abbiano un punto di convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza (all. 1), la contemporaneità è ammessa anche quando la distanza minima richiesta esista per uno solo dei due itinerari di arrivo.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.


  
Michele Mario Elia



Ferrovie dello Stato  
JA 13/2/2008  
RFI-DTCL/A0011/P/2008/0000643

Allegato 1 alla prescrizione n. \_\_\_\_\_

### Disegno esplicativo



Il punto di convergenza si trova ad una distanza inferiore a quella prevista per uno solo degli itinerari di arrivo.